



TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Tribunale di Isernia, in persona della dott.ssa Vera Iascelli, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 10.1.2011 relativa alla causa avente n.

R.G. [redacted] /13 tra:

[redacted] nella qualità di titolare dell'omonima impresa, [redacted]
[redacted] rappresentati e difesi, giusto mandato in calce, dall'avv. Carmen
Andriani ed elettivamente domiciliati in Isernia, presso l'avv. [redacted] con studio in via
[redacted]

RICORRENTI

E

[redacted] soc. coop., con sede legale in [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante p.t., già [redacted] e
[redacted] elettivamente domiciliata in Isernia alla via [redacted]
[redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] unitamente all'avv. [redacted]
[redacted] da cui è rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e
risposta;

RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.

1. Con ricorso, depositato il 27 dicembre 2013 e notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti indicati in epigrafe rappresentavano: che [redacted] quale titolare [redacted] intratteneva con la resistente un rapporto bancario avente ad oggetto tre aperture di credito ed un conto anticipi che, stante l'eccessiva onerosità di tale rapporto, ne richiedeva la rielaborazione ad una consulenza tecnico-bancaria, da cui emergeva l'illegittimità di talune operazioni della Banca, per cui citava in altro giudizio la resistente per contestare il predetto rapporto e chiedere l'accertamento delle esatte competenze a credito e a debito che, tuttavia, la resistente gli attribuiva un inadempimento aggravando la posizione della propria ditta individuale e quella dei suoi fidejussori e segnalando la posizione a sofferenza alla Centrale Rischio presso la Banca d'Italia. Contutavano, pertanto, il segnalato stato di sofferenza, -

Kipling s.p.a. - http://www.kipling90.com



R.G. [REDACTED] 2013

affermando l'illegittimità degli importi reclamati dalla Banca resistente e contestandone sia il *quantum* che l'*an* - assumendo che la [REDACTED] non fosse in uno stato di insolvenza o in altre condizioni alla stessa equiparabili. Chiedevano, pertanto, - stante la sussistenza del *periculum in mora* consistente nel possibile recesso di altre banche da precedenti finanziamenti concessi con conseguente esposizione debitoria - l'eliminazione della segnalazione "a sofferenza" sul nominativo dei ricorrenti effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Si costituiva la Banca [REDACTED] che, in via preliminare, contestava l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.; nel merito, affermando la correttezza del rapporto bancario intrattenuto con parte ricorrente, sosteneva la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi, deducendo, in particolare, come per la stessa fosse sufficiente una situazione *levior* rispetto a quella di insolvenza in senso tecnico.

2. Tanto premesso, deve essere affrontata, preliminarmente, l'eccezione pregiudiziale di rito relativa alla ammissibilità o meno in tale sede della tutela residuale atipica prevista dall'art. 700 c.p.c.

Effettivamente il d.lgs. n. 150/2011 richiama, disponendo per lo stesso l'applicazione del rito lavoro, il particolare rimedio previsto dall'art. 152 d. lgs. n. 196/2003. Ma a tale rimedio non è riconducibile quello richiesto in tale sede dal ricorrente. In tal senso si condivide l'opinione per cui chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi si duole - non delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma - dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla predetta Centrale (rl. Trib. Verona 19 marzo 2013). In ogni caso, con riguardo alle controversie effettivamente concernenti il codice della privacy, l'inammissibilità dell'attivazione del rimedio - anche codicistico - opererebbe solo nei confronti della Banca d'Italia e non anche nei confronti - come nel caso che ci occupa - dell'intermediario che l'ha effettuata (Trib. Patti 16 maggio 2005).

Pertanto, il ricorso *de quo* deve ritenersi in tali termini ammissibile.

3. Passando ora al merito della controversia, l'istituto bancario ha ritenuto di dovere inviare la segnalazione di sofferenza del credito nei confronti della società ricorrente nelle more del diverso giudizio che questa aveva promosso al fine di ottenere, stante la contestazione di diversi profili del rapporto bancario intercorso tra esse parti, l'accertamento del preciso ammontare dovuto.

La domanda merita accoglimento.

ca



R.G. [REDACTED] 2013

La segnalazione promossa dalla Banca trae origine da un inadempimento della ricorrente pari ad € 93152,56, di cui 33212,56 relativi al c/c [REDACTED] ed € 59940,00 al c/c [REDACTED] nonché dalla circostanza per la quale la ditta ricorrente è stata inserita nella Classe Default della C.R.I.

Tanto premesso, devono riassumersi qui brevemente quelli che sono i presupposti che, secondo la giurisprudenza ad oggi prevalente, legittimano la segnalazione presso la Centrale menzionata Centrale ad opera dell'intermediario.

Ed invero, nella categoria 'sofferenze' (gli intermediari, infatti, possono procedere a diverse tipologie di segnalazione con riferimento all'importo del credito o alla peculiare condizione di rischio del debitore) va ricondotta - così nelle *Istruzioni per gli intermediari creditizi* relative alla Centrale Rischio emanate con circolare n. 130 del 2011 della Banca d'Italia, l'aggiornamento - l'intera esposizione per cassa di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Con riferimento alla declinazione concreta delle 'situazioni sostanzialmente equiparabili' si condivide l'orientamento per il quale lo stato di insolvenza del debitore richiesto ai fini della legittimità della segnalazione nella categoria 'sofferenze' non si identifica solo con la più stretta nozione propria dell'ambito fallimentare ovvero con quella *situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, quali che siano, le inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta* (ex multis Cass. n. 3856/2006). Può, invece, consistere - ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi - in una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose (cf. Cass. n. 23033/2013). Inoltre è, altresì, condivisibile l'assunto di parte resistente per il quale non sono le eventuali posizioni fidejussorie poste a garanzia del credito a rendere la segnalazione illegittima; nondimeno, le stesse sono comunque oggetto di segnalazione al fine di consentire la descrizione della posizione globale di rischio e, inoltre, la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta ove il credito venga rimborsato, il che non può non costituire un indice positivo con riguardo alla posizione debitoria *de qua*.

In ogni caso e al di là di tale ultima considerazione, si ritiene che l'appostazione a sofferenza non possa essere ancorata alle sole circostanze rappresentate dalla resistente, tenuto conto del fatto che il debito sopra specificato deve essere rapportato alla complessiva capacità del debitore come risultante sommariamente in tale sede dalle emergenze probatorie.



R.G. [REDACTED] 2013

4. Ebbene, con riferimento al presupposto del *fumus boni iuris*, esaminata la documentazione allegata, deve rilevarsi che:

- con riferimento al contestato rapporto bancario, la consulenza tecnica di parte della resistente esamina l'aspetto relativo al superamento o meno del tasso soglia negando che lo stesso sia avvenuto, laddove quella di parte ricorrente conclude affermando che, con riferimento al rapporto n. [REDACTED] è la ricorrente ad essere creditrice nei confronti della resistente di € 126.150,12 mentre, con riguardo all' a/c n. [REDACTED] è debitrice per una somma superiore a quella richiesta dalla Banca e pari ad € 68.851,04;
- la ditta presenta un volume di affari che, sebbene sia diminuito tra il 2012 e il 2013, rimane di molto superiore al credito che assume di poter vantare la Banca (€ 1531.718,00 a fronte del credito di € 93152,56);
- la ricorrente ha stipulato con il Comune di [REDACTED] un contratto di appalto dell'importo complessivo di € 163.931,06;
- non risultano iscrizioni ipotecarie pregiudizievole, l'unica essendo datata 20.01.2011 e cancellata il 1.08.2011;
- se è vero che l'attestazione SOA e il DURC non evidenziano la provenienza del denaro sono comunque, in particolare in tale sede e in concomitanza con gli altri elementi, indizi di una attività regolare della ditta;
- non risultano procedure esecutive in corso contro la ditta ricorrente.

Alla luce di tali elementi, allo stesso deve ritenersi - anche ove fosse successivamente ed eventualmente confermato il credito della resistente - senz'altro integrato il *fumus boni iuris*. L'inadempimento nei confronti della Banca, difatti, anche ove risultasse effettivamente dovuta la somma richiesta dalla resistente, non si ritiene idoneo di per sé, in considerazione degli altri elementi presenti, a ritenere fondata la situazione di sofferenza nella nozione sopra esplicitata (in questo senso Cass. n. 7958/2009 per la quale *"La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza*).
Nello stesso senso anche le Istruzioni già richiamate stabiliscono che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può pertanto

g



R.G. [REDACTED] 2013

scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. Le Banche non possono procedere a tali segnalazioni sulla base di un unico rapporto critico o del solo rapporto con il cliente. Né, in senso contrario, può essere decisiva la circostanza per cui nella scheda CR della [REDACTED] sia evidenziato - tra il dicembre 2012 e il dicembre 2013 - un incremento del credito ricevuto rispetto a quello concesso, che può interpretarsi anche quale mera difficoltà transitoria o come peggioramento della solvibilità non idonei però a sconfinare nella nozione di 'sofferenza'.

Così ritenuta la sussistenza del *lunus boni iuris*, deve esaminarsi la sussistenza di una probabile verifica di un pregiudizio alle ragioni del ricorrente. Sul punto, la dizione normativa all'art. 700 c.p.c., richiede un pregiudizio imminente ed irreparabile, che, necessariamente, deve essere verificato tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto rappresentate in ricorso.

5. Orbene, deve ritenersi sicuramente sussistente anche il requisito del *periculum in mora*, consistente nel discredito commerciale che comporta la segnalazione nei confronti dei diversi interlocutori dell'impresa ed, *in primis*, delle banche, con conseguente possibilità che le stesse non concedano più i finanziamenti richiesti o che recedano da altri finanziamenti già concessi. Né tale pregiudizio potrebbe essere riparato nel proprio mezzo mediante un rimedio di tipo risarcitorio.

Dunque, il ricorso merita accoglimento. La lamentata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia si appalesa illegittima per cui va da posta la cancellazione dell'iscrizione della ditta Cipriani dal relativo registro.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina alla Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere, per le causali di cui in motivazione, all'immediata cancellazione del nominativo della ricorrente [REDACTED] dall'archivio della Centrale Rischi in relazione all'iscrizione eseguita a seguito della comunicazione della resistente;
- condanna la Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1000,00 per compensi, € 11,12 per spese documentate oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ed IVA e CPA, se dovute, come per legge.

01.05.2014

Depositato in Cancelleria

05.05.14

Il Giudice

doussa Vera-Iaselli

Vera-Iaselli

IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

